

Altavilla Vicentina, 7 luglio 2010

associati

dottori commercialisti
pierpaolo baldinato
gabriele pantaleoni

collaboratori

dottori commercialisti
sabrina gasparotto
viviana gentile
gaia peloso

collaboratori

dottori in economia
margherita gottin

collaboratori

giovanna guerra
francesca manni

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: MODELLI INTRASTAT - NUOVI CHIARIMENTI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Dopo la pubblicazione della circolare 14/E dello scorso 18 marzo, l'Agenzia Entrate ritorna con un nuovo documento di prassi - la **circolare n.36/E** del 21 giugno - sul tema della compilazione e trasmissione dei modelli Intrastat relativi alle operazioni (sia prestazioni che cessioni) effettuate all'interno della UE o tra soggetti stabiliti nella UE. In considerazione delle nuove regole introdotte con decorrenza 1° gennaio 2010, si coglie l'occasione per riepilogare modalità e termini di presentazione di detti modelli, oltre che mettere in evidenza i chiarimenti forniti dai richiamati documenti di prassi.

Termini e modalità di presentazione

Come già affermato in precedenti informative, a partire dal 2010 scompare la presentazione annuale dei modelli *Intrastat*. Detti modelli, infatti, dovranno di regola essere presentati con periodicità mensile, salvo la possibilità di accedere alla presentazione trimestrale per coloro che presentano operazioni di ammontare non rilevante. Inoltre, le nuove regole di territorialità in tema di prestazioni di servizi hanno reso necessaria l'estensione dell'obbligo *Intrastat* anche con riferimento alle prestazioni e non più solo con riferimento alle operazioni riguardanti i beni.

In particolare, i modelli *Intrastat* vanno presentati con periodicità trimestrale da parte dei soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a € 50.000.

Al riguardo, l'Agenzia Entrate ha confermato che:

- ▶ il superamento della soglia di € 50.000 deve essere accertato distintamente:



- per l'elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese (modello Intra-1);
- per l'elenco degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute (modello Intra-2);
- ▶ all'interno delle due tipologie di modelli Intrastat, le singole categorie di operazioni (cessioni di beni o prestazioni rese, oppure acquisti di beni o prestazioni ricevute) generano parametri che non si sommano tra loro; ad esempio, rimane trimestrale il soggetto che ha effettuato cessioni di beni per 35.000,00 euro e prestazioni di servizi per € 25.000;
- ▶ in caso di superamento della soglia di € 50.000 per una singola categoria di operazioni (cessioni o prestazioni rese, oppure acquisti o prestazioni ricevute), scatta però l'obbligo di presentazione mensile per l'intero modello Intra-1 o Intra-2, non potendosi operare un frazionamento tra beni e servizi rientranti nello stesso modello; ad esempio, un soggetto che ha effettuato acquisti intracomunitari di beni per € 60.000 e ha ricevuto servizi per € 10.000 diviene mensile per la presentazione dei modelli Intra-2;
- ▶ è quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli Intra-1 (cessioni e prestazioni rese) rispetto ai modelli Intra-2 (acquisti e prestazioni ricevute).

Se, nel corso di un trimestre, si supera la suddetta soglia di € 50.000:

- ▶ i modelli *Intrastat* devono essere presentati con periodicità mensile, a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata;
- ▶ per i mesi del trimestre già trascorsi occorre presentare i relativi elenchi, appositamente contrassegnati.

Al riguardo, l'Agenzia Entrate ha chiarito che:

- ▶ in caso di superamento della soglia, l'obbligo di presentazione mensile dei modelli decorre in relazione allo stesso mese in cui la soglia viene superata;
- ▶ i modelli relativi ai mesi del trimestre già trascorsi devono essere presentati contestualmente alla presentazione del primo modello mensile.

Inizio attività

L'Agenzia Entrate ha confermato che i soggetti che iniziano l'attività presentano i modelli *Intrastat* trimestralmente, salvo il passaggio alla periodicità mensile in caso di superamento della prevista soglia di € 50.000.



Effettuazione di sole prestazioni di servizi

In relazione alle prestazioni intracomunitarie di servizi "generiche", il 2010 è il primo anno di applicazione dell'obbligo di presentazione dei modelli *Intrastat*. In considerazione di tale novità e del fatto che le regole di territorialità delle prestazioni di servizi sono cambiate con effetto dall'1.01.10, l'Agenzia Entrate ha chiarito che i soggetti passivi che rendono o ricevono solo prestazioni di servizi presentano i relativi modelli *Intrastat* con cadenza trimestrale, salvo che superino, a partire dal mese di gennaio 2010, la soglia di € 50.000,00. Non è quindi necessario verificare l'ammontare delle prestazioni di servizi rese o ricevute nel 2009.

***Intrastat* relativi al mese di gennaio 2010**

Poiché il decreto del 22 febbraio 2010, che ha stabilito le nuove modalità e termini di presentazione dei modelli *Intrastat*, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 5 marzo, in applicazione delle regole dello Statuto del contribuente l'Agenzia Entrate ha chiarito che vengono prorogati i termini di presentazione dei modelli scaduti prima del suddetto 5.03.10. In pratica, i soli modelli *Intrastat* relativi a gennaio 2010, che avrebbero dovuto essere presentati entro il 20.02.10 (su supporto cartaceo o elettronico) o il 25.02.10 (in via telematica), potranno essere presentati:

- ▶ entro il **4.05.2010** (60 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. del D.M. 22.02.10);
- ▶ senza applicazione di sanzioni.

***Intrastat* integrativi entro il 20 luglio 2010**

Rimane ferma la possibilità, prevista dalla C.M. n.5/E/10, di presentare modelli *Intrastat* integrativi, al fine di sanare errori od omissioni nei modelli già presentati:

- ▶ relativi:
 - ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2010, per i soggetti mensili;
 - al trimestre gennaio-marzo 2010, per i soggetti trimestrali;
- ▶ entro il **20.7.2010**;
- ▶ senza applicazione di sanzioni.



Compilazione dei modelli

In relazione alla compilazione dei nuovi modelli *Intrastat*, l'Agenzia Entrate ha chiarito che, per i servizi intracomunitari ricevuti, i dati da indicare nel modello, relativi al numero e alla data della fattura, sono quelli attribuiti dal committente italiano in sede di autofatturazione o di integrazione della fattura ricevuta.

I chiarimenti della circolare 36/E/2010

La circolare 36/E fornisce alcune importanti indicazioni di carattere generale sul tema dell'adempimento *Intrastat* nonché risposte a quesiti specifici giunti tramite lo specifico "Forum" aperto sul sito dell'Agenzia Entrate. Per la loro varietà e asistematicità si propongono di seguito i chiarimenti aventi una valenza generale in forma di rappresentazione schematica (si segnala che la circolare delle Entrate contiene anche numerose soluzioni a quesiti inerenti attività specifiche quali le agenzie viaggi, le attività di agenzia, il commercio elettronico, ecc.).

FATTISPECIE	CHIARIMENTO
Superamento soglia 50.000 nel corso del trimestre	In caso di superamento della soglia di 50.000 euro nel corso del trimestre, l'operatore è tenuto immediatamente a presentare gli elenchi con periodicità mensile.
Servizi ricevuti eseguiti nel 2009 con autofatturazione effettuata nel 2010	Il momento impositivo per i soggetti nazionali è identificato dall'art.6 del decreto Iva. Tuttavia, se nel corso del 2009 è stata emessa fattura con applicazione dell'Iva (ad esempio, poiché in tale anno la suddetta prestazione soggiaceva al principio del Paese del prestatore), mentre nel 2010 la medesima prestazione risponde alla nuova regola generale del Paese del committente, l'operazione non sarà da considerarsi rilevante nel 2010 anche se in tale anno è stato pagato il corrispettivo. Tale soluzione si presenta idonea ad evitare fenomeni di doppia imposizione.
Termine di registrazione di un'autofattura per acquisto di servizi intra	L'emissione dell'autofattura è obbligatoria al momento di effettuazione della prestazione di servizio, cioè, al momento del pagamento del corrispettivo. Da quel momento, il contribuente dispone di quindici giorni per annotare la medesima autofattura nel registro di cui all'art.23 del DPR n.633/72, con riferimento alla data di emissione. Pertanto, un'autofattura emessa il 31 gennaio, data di effettuazione del



	pagamento, e registrata il 10 febbraio, va inclusa negli elenchi relativi al mese di gennaio.
Inizio con periodicità mensile facoltativa	Chi inizia il 2010 con la presentazione mensile dei modelli Intrastat deve rispettare tale periodicità per tutto il 2010 anche se rimane al di sotto della soglia dei € 50.000 che consente la presentazione trimestrale.
Superamento della soglia dei 50.000 per un solo trimestre del 2009	<p>A regime, se il limite di € 50.000 è stato superato anche in uno solo dei quattro trimestri dell'anno precedente, il contribuente sarà tenuto ad una periodicità mensile per almeno quattro trimestri consecutivi (art.2, co.1, lett.a del Decreto). In tale caso potrà ritornare a presentare trimestralmente gli elenchi, se non supererà la soglia di € 50.000 per almeno quattro trimestri consecutivi.</p> <p>Per il solo 2010, i soggetti tenuti esclusivamente alla presentazione degli elenchi riepilogativi dei servizi, la periodicità è naturalmente trimestrale, fino a quando non superano la soglia di € 50.000.</p>
Nessuna operazione nel periodo di riferimento	Se per un mese o un trimestre non è stata compiuta nessuna operazione non esiste alcun obbligo dichiarativo.
Fatturazione di acconti di servizi	Dovendosi considerare realizzato il momento impositivo all'atto del pagamento della frazione di corrispettivo, è nello stesso momento che andrà fatturato l'acconto e rilevato negli elenchi riepilogativi.



<p>Dati delle prestazioni di servizi ricevute</p>	<p>Per gli elenchi riepilogativi presentati prima del 18 marzo 2010, data in cui è stata pubblicata la circolare n.14/E del 2010, in ossequio al principio di buona fede cui è informato il rapporto tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, non sarà necessario procedere ad alcuna rettifica, anche se il numero e la data della fattura indicati sono quelli del fornitore, anziché del committente nazionale.</p> <p>Il numero e la data cui la C.M. n.14/E del 18.03.10 fa riferimento sono quelli indicati nel registro di cui all'art.23 del DPR n.633/72. Qualora, invece, il contribuente annoti, esclusivamente, le fatture degli acquisti intracomunitari in un apposito unico registro sezionale che assolve il doppio obbligo della registrazione nel registro delle fatture emesse ed in quello degli acquisti, il documento avrà una numerazione unica.</p>
<p>Codici relativi alle modalità di incasso: differenza tra "accredito" e "bonifico"</p>	<p>Se il corrispettivo della prestazione è incassato tramite accredito in conto corrente deve essere utilizzato il codice A. Qualora, invece, il pagamento venga eseguito tramite bonifico bancario, va utilizzato il codice B. In particolare, il bonifico bancario è un'operazione bancaria che consente il trasferimento di fondi da un conto corrente bancario ad un altro. Diversamente, l'accredito in conto corrente può avvenire mediante versamenti che provengono anche da fonti diverse da un altro conto corrente. Nel caso in cui il corrispettivo del servizio reso venga incassato con modalità diverse dal bonifico bancario o dall'accredito in conto corrente, deve essere indicato il codice "X" (altro).</p> <p>Nel caso in cui il pagamento sia effettuato con carta di credito è corretto indicare "A" (accredito) come modalità d'incasso.</p> <p>Nel caso in cui il pagamento sia effettuato con ricevuta bancaria è corretto indicare come modalità di pagamento "X".</p> <p>Se il pagamento non è ancora avvenuto il campo "Modalità di incasso" va compilato inserendo dati presunti.</p>
<p>Paese di pagamento</p>	<p>Per Paese di pagamento si intende il Paese in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario.</p>



Codici relativi alle modalità di erogazione	La modalità di erogazione “istantanea” si riferisce alle ipotesi di servizi erogati in un’unica soluzione (ad esempio trasporto unitario, singola lavorazione), mentre la modalità di erogazione “a più riprese” si riferisce alle ipotesi di servizi erogati ciclicamente (quali, ad esempio, le manutenzioni periodiche o il contratto di trasporto che preveda più esecuzioni per essere eseguito).
--	--

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

eAssociati